ALLEGATO "B" AL N. 37.248/19.418 DI REPERTORIO

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 – Denominazione

La cooperativa è denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO società cooperativa sociale".

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Lipomo (CO).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata indeterminata.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 360 giorni dalla costituzione.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, prevalentemente in regime di convenzione.

La cooperativa:

– svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

servizi educativi e scolastici; nello specifico perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale tramite l'educazione ed integrale sviluppo umano dei bambini del territorio in età scolare e prescolare.

A tal fine la cooperativa si propone di gestire in forma autonoma e democratica una scuola dell'infanzia ed un nido, fissandone i criteri di gestione.

In particolare dovrà favorire lo sviluppo fisico, sociale ed intellettuale dei bambini, salvaguardando i valori culturali, civili e morali della collettività, integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto – dovere alla educazione dei figli, allargando in tal modo il significato stesso di scuola dell'infanzia, da non intendersi solo come luogo educante dei bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo ed aiuto dei genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, comerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno

ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre sooietà od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 — Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
Se, durante la vita della cooperativa, vengono meno i presupposti per l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, la cooperativa dovrà provvedere con apposita delibera alla adozione di un nuovo testo di statuto nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono essere soci:
— le persone fisiche che siano genitori di bambini in possesso dei requisiti per l'iscrizione in asili nido e scuole materne pubbliche.
I genitori dei bambini per cui è richiesto un altro ambito educativo, saranno egualmente considerati facenti parte della cooperativa; in tal caso la Cooperativa si adopererà per seguire il bambino e la sua famiglia offrendo tutti gli aiuti

morali e materiali secondo le proprie possibilità.

Sono inoltre Soci i consiglieri di diritto previsti dal Presente Statuto; non perdono la qualifica di soci coloro che hanno assunto la carica di amministratore, per tutta la durata della carica;

- le persone giuridiche che svolgano come attività la gestione di scuole materne.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima; il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonchè in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso tiopo i'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

– il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

– la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

In tal caso di applica ìi sesto comma dell'art. 2530 del Codice Civile.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

· dal presente statuto;

· dalle disposizioni di legge sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

d – la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 *octies*;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori

danno comunicazione ai socio dell'accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, che per quanto riguarda il rapporto sociale.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:
1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
5) per fallimento del socio;
6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto
L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente

ridotto in proporzione alle perdite imputabill al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sessanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimentì non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dllo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straodinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi durante la vita sociale

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

o) è vietato distribuire le riserve fra i soci oooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla Legge.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) alla riserva straordinaria;
d) alle altre riserve statutarie e volontarie.
E esclusa la ripartizione di utili ai soci a titolo di dividendo durante la vita sociale.
È competente l'assemblea ai sensi di Legge.

Art. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:
- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Assemblea

Art. 24 — Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.
L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere

prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio cnnsolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 25 – L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ha inoltre il compito di:

– eleggere i componenti del Ccnsiglio di Amministrazione di sua spettanza;

– eleggere i revisori dei conti e probiviri;

– approvare i criteri di gestione e dì regolamento della scuola;

– approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi della gestione;

– deliberare su ogni altro argomento sottoposto a suo giudizio.

Art. 26 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua mancanza su persona designata dall'assemblea, che nomina pure se è il caso due scrutatori.

L'assemblea nomina pure il segretario che può essere anche un non socio.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno

novanta giorni nel libro dei soci.

Cgni socio cooperatore ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere coniervata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresenta solo un altro socio avente diritto di voto.

Amministrazione

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri nominati dall'assemblea come segue:

- numero da quattro ad otto membri eletti direttamente dall'assemblea e a scelta fra i soci;
- numero un membro nella persona della direttrice della scuola dell'infanzia;
- numero un membro in rappresentanza del corpo docente;
- numero un membro in rappresentanza del personale non docente.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili senza alcun limite massimo di mandati consecutivi.

Art. 31 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti

i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Salvo che con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1, C.C. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, nei quali casi le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, le altre decisioni sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 32 - Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà

essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale nonchò le altre delibere di sua competenza per Legge.

Art. 34 - Deleghe

TI consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in lutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo.

Art. 35 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 36 - Compensi e rimborsi

Nessun compenso spetta agli amministratori, ai quali spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Controllo

Art. 37 - Controllo diretto dei soci

Si applica l'articolo 2476 secondo corona del codice civile e seguenti.

Art. 38 — Collegio sindacale

Nei casi obbligatori per legge verrà nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti secondo i criteri stabiliti per legge.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina i liquidatori determinando:
— il numero dei liquidatori;
— in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

– a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 – Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 41 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Cornrnercialisti del iuogo ove ha sede la società entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondano ha sede la società.

L'arbitro deciderà *ex bono et aequo*, entro trenta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresl vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per aministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 42 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di Legge in materia.

Lipomo, addì 19 (diciannove) luglio 2012 (duemiladodici).

FIRMATO: ANITA VARASCHIN

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO